



Firmato digitalmente da:

LOSANNO ANTONELLA

Firmato il 03/11/2022 17:11 STUDIO LEGALE

Avv. Antonella Losanno –

Seriale Certificato: 18874282 83035 Giottaminarda (AV) – Via P. Nenni, 35

Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023 – Tel. 0825 441024 – Fax 0825 441024 –

InfoCert Firma Qualificata 2 Mail: avv.losanno@gmail.com

pec_antonella.losanno@ordineavvocatiarianoirpino.org

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

-ROMA-

APPELLO CAUTELARE (art. 62 CPA) CON ISTANZA EX ARTT. 52 CO.2 C.P.A.

per il sig. **Iadanza Antonio** [C.f. DNZNTN79M22A783K], nato a Benevento il 22.08.1979 e residente in Paduli (BN) alla via Messano, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Antonella Losanno [C.f. LSNNNL74R59A509T] che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al presente atto.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria e le notifiche inerenti il presente appello al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **antonella.losanno@ordineavvocatiarianoirpino.org** o al seguente numero di fax **0825 441024**

-appellante-

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (M.I.)**, (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, (C.F. 80039860632), in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,

COMMISSIONE NAZIONALE di cui al D.M. 9 novembre 2021, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

E NEI CONFRONTI DI

Maione Domenico e di tutti gli ammessi alla prova pratica/orale per la classe di concorso B015, dei quali l'indirizzo di residenza risulta sconosciuto

PER L'ANNULLAMENTO e/o RIFORMA

dell'Ordinanza n. 5497/2022 del T.A.R. Lazio, Sezione Terza bis, nel ricorso n. 8494/2022, pubblicata in data 06.09.2022, non notificata, nella parte in cui ha respinto l'istanza cautelare con la quale il ricorrente, attuale appellante, chiedeva che il Tribunale amministrativo adito volesse disporre la **sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e per gli effetti, ordinare all'Amministrazione resistente di

includerlo, nella lista degli ammessi a sostenere la prova pratica e orale, all'occorrenza disponendo a carico dell'Amministrazione resistente la calendarizzazione di prove suppletive.

In particolare, il sig. Iadanza chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti impugnati:

1. del provvedimento del 07.07.2022 (doc. all. n. 1) di ricalcolo del punteggio della prova scritta per errata formulazione da parte del Ministero di due quesiti della prova scritta nella parte in cui assegna solo n. 2 punti ulteriori in luogo dei n. 4 punti, due punti a domanda rispettivamente da assegnare per le due domande formulate in modo errato;

2. dell'esito negativo della valutazione della prova scritta (doc.all.n.2), relativa al Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. n. 499 del 21.4.2020 (**doc. all. n.3**), come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, classe di concorso B015 (**doc. all.n.4**), sostenuta dal sig. Iadanza Antonio in data 6 aprile 2022, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettantegli;

3. del punteggio numerico pari a 66,00 punti assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o forvianti, punteggio comportante la non ammissione alla successiva prova pratica e orale;

4. dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (a cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta del ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione, comunicato a quest'ultimo in data 6 aprile 2022 presso la sede d'esame (l'I.I. SUPERIORE "GUIDO TASSINARI" – Via Fasano, 13, Pozzuoli (NA); a conclusione della suddetta prova scritta di concorso e poi pubblicato sul sito <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>;

5. dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dal ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 66,00, che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alle risposte, relativo alla domande n. 24 e n. 29 così come recepite nel Quiz somministrato al ricorrente, in quanto trattasi di domande con risposte le cui soluzioni ritenute "esatte" dal Ministero erano in realtà errate con conseguente assegnazione di n. 2 punti per ciascuna risposta, come da nota n. 22209 dell'8.06.2022 dello stesso Ministero (**doc. all. n.5**);

6. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti n. 24 e n. 29 nel quiz somministrato al ricorrente nella parte in cui abbiano determinato la sua esclusione per grave disparità di trattamento;

7. di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché di tutti i singoli atti della Commissione a carico del ricorrente;

8. dell'elenco ammessi alla prova pratica/orale per la classe di concorso B015 (**doc. all. n.6**) – *Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado in Campania* e del calendario di svolgimento delle prove stesse per ciascuno dei tanti nella parte in cui non vi risulta inserito il sig. Iadanza;

9. ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”;

10. ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 (**doc. all. n.7**) con il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché dell'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187 (**doc. all. n.8**), recante «*Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*»;

11. ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 (**doc. all. n.9**), recante «*Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo*

grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44, nonché, infine, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749 (**doc. all. n.10**), recante «*Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

12. di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

PREMESSA IN FATTO

1. Con il ricorso n. 8494/2022, il sig. Iadanza chiedeva al TAR Lazio adito, **in via cautelare**, di voler disporre la **sospensione dei provvedimenti impugnati come riportati *supra***, e di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale, in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente, per:

I. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI CON CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO- VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE ART. 3, 4, 10 DELLA L. 241/90 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE;

II. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 29 DEL QUESTIONARIO CLASSE DI CONCORSO B015 – COME RICHIAMATO NELLA NOTA 22209/2022 – CON CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; VIOLAZIONE articoli 6 e 7 del D.M. n. 326, del 9 novembre 2021, anche in relazione all'articolo 4, sesto comma del medesimo Decreto; articoli 3 e 5 del D.D. n. 23, del 5 gennaio 2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA TUTTI I CONCORRENTI; ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ASSURDITÀ MANIFESTA, DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA ASSOLUTA DELLA MOTIVAZIONE;

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

2. **Nel merito**, il ricorrente chiedeva, previo annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di suo interesse, di annullare gli atti impugnati per come innanzi indicati, relativamente alla parte in cui non riconoscono al ricorrente, per la prova scritta, il punteggio legittimamente spettantegli, provvedendo alla rettifica del punteggio della medesima prova scritta, maggiorandolo di n. 2 punti, per un totale di n. 70,00 punti, con conseguente inclusione definitiva nell'elenco degli ammessi alla prova orale; di disporre a carico dell'Amministrazione resistente a titolo di risarcimento in forma specifica l'adozione di ogni provvedimento utile alla rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa avanzata con il presente ricorso anche con l'obbligo a carico dell'Amministrazione resistente di organizzare prove suppletive per lo svolgimento della sessione orale.

3. A tal fine nel proprio ricorso al TAR, **il ricorrente aveva esposto, in fatto, che:** in possesso dei requisiti di legge partecipava al Concorso ordinario bandito con D.D. n. 499/2020 (**doc. all. n. 3**), come modificato dal D.D. n. 23/2022 (**doc. all. n. 4**), per il reclutamento di personale docente nelle scuole di I e II grado sui posti comuni e di sostegno, per la classe di concorso B015– Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, presso l'I.I. SUPERIORE “GUIDO TASSINARI” – Via Fasano, 13, Pozzuoli (NA);

- l'espletamento del concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta e una prova pratica e orale in base a quanto statuito dal D.D. n. 23/2020 (**doc. all. n. 4**) e dal D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 (**doc. all. n. 7**), all'esito delle quali vi è la valutazione dei titoli e la successiva formazione della graduatoria regionale (articolo 7);

- nel caso di specie la prova scritta, svoltasi il 6 aprile 2022, nell'unica sessione, pomeridiana, secondo la modalità *computer based* nel Laboratorio informatico dell'Istituto Industriale Superiore “Guido Tassinari” di Pozzuoli è consistita nella risposta, attraverso i computer, a cinquanta quesiti somministrati a ciascun candidato in modalità casuale. Ogni quesito, come innanzi detto, aveva come possibilità di risposta quattro soluzioni di cui solo una, esatta;

- l'attuale appellante ha conseguito n. 66,00 punti nella risposta al questionario somministratogli (**doc. all. n. 2**), punteggio comunicatogli lo stesso giorno di espletamento della prova scritta;

- invero, come ha riconosciuto lo stesso Ministero con nota n. 22209 dell'8.06.2022 (**doc. all. n. 5**), vi è stata una errata formulazione delle domande n. 24 e n. 29 della “traccia nazionale” per la classe di concorso B015;

- il Ministero provvedeva al ricalcolo delle risposte relative ai quesiti n. 24 e n. 29,

comunicando al sig. Iadanza con mail del 07.07.2022 il provvedimento di rettifica da 66,00 a 68,00 punti del punteggio della prova scritta (**doc. all. n. 1**), con assegnazione nel ricalcolo del punteggio della prova scritta di soli n. 2 punti in luogo dei 4 punti da aggiungere, considerando le due domande errate dal Ministero;

- l'assegnazione dei 4 punti ovvero di n. 2 punti per ciascuna delle domande errate dal Ministero consente al sig. Iadanza l'ottenimento di n. 70,00 punti nella valutazione della prova scritta, con conseguente ammissione alle successive prove concorsuali, pratica e orale;

- a tal riguardo, l'attuale appellante, provvedeva in data 04.07.2022 a formulare a mezzo pec istanza di ricalcolo punteggio (**doc. all. n. 11**) e in data 8.07.2022 a inoltrare reclamo in autotutela per il computo del punteggio esatto della prova scritta (**doc. all. n. 12**), al fine dell'esatta assegnazione degli ulteriori n. 2 punti e del raggiungimento dei 70,00 punti;

- entrambe le richieste sono rimaste disattese dal resistente Ministero.

Ritenendo errata la valutazione della prova scritta il sig. Iadanza adiva il T.A.R. Lazio Roma, con ricorso incardinato con RG n. 8494/2022 dinanzi alla Sezione Terza bis. Con decreto 5438/2022 veniva autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente. Il Ministero si costituiva con memoria meramente formale.

4. Il TAR, con l'Ordinanza n. 5497 del 06.09.2022 che in questa sede si impugna, respingeva l'istanza cautelare con la seguente motivazione:

"...Tenuto conto che: - la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 66 punti nella prova scritta del concorso in epigrafe;

- in via di autotutela la p.a. ha riconosciuto la presenza di due quesiti errati precisando che, il primo, non contenesse alcuna risposta corretta tra le quattro offerte ai candidati, mentre il secondo prevedesse due risposte corrette, anziché una;*

- in sede di rideterminazione del suo punteggio alla ricorrente sono stati riconosciuti 68 punti, in luogo dei 70 necessari per l'avanzamento alla fase concorsuale successiva, essendo stata ritenuta esatta soltanto la risposta fornita alla prima delle domande rettifiche di cui sopra.*

Ritenuto che la scelta della p.a. di non attribuire alcun punteggio per il secondo quesito in commento non pare essere affetta, ad un esame sommario tipico dell'odierna fase processuale, da profili di illegittimità, atteso che la ricorrente, come emerge per tabulas dalla sua prova scritta, non ha fornito alcuna delle due risposte ritenute corrette dalla p.a., avendo selezionato una terza opzione (le risposte

ritenute corrette al quesito sulla composizione “di un indirizzo IP” sono tate “4 byte” e “16 byte”, mentre la risposta della ricorrente è stata “8 byte”)” (cfr. allegata, Ordinanza n. 5497/2022).

DIRITTO

Il sig. Iadanza Antonio, come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato, **propone appello cautelare, ex art. 62 CPA**, dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, riportandosi integralmente a quanto contenuto negli atti difensivi di primo grado e **insistendo per la sospensione dei provvedimenti ut supra riportati ovvero:**

- 1. del provvedimento del 07.07.2022 (doc. all. n. 1);**
- 2. dell'esito negativo della valutazione della prova scritta (doc. all.n.2);**
- 3. del punteggio numerico pari a 66,00 punti** assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti, punteggio comportante la non ammissione alla successiva prova pratica e orale;
- 4. dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti;**
- 5. dello stesso provvedimento implicito**, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 66,00;
- 6. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame;**
- 7. di ogni verbale e delibera**, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché di tutti i singoli atti della Commissione a carico del ricorrente;
- 8. dell'elenco ammessi alla prova pratica /orale per la classe di concorso B015 (doc. all. n.6);**
- 9. del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201**, ove necessario e per quanto successivamente lesivo;
- 10. del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 (doc. all. n.7)** ove necessario e per quanto successivamente lesivo **nonché dell'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187 (doc. all. n.8);**
- 11. del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022**, ove necessario e per quanto successivamente lesivo; **del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 (**doc. all. n.9**), nonché, infine, **del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749 (doc. all. n.10);**

12. di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

I. ERRORES IN IUDICANDO DELL'ORDINANZA RESA.

Nel corpo dell'ordinanza collegiale impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dal ricorrente, avendo *“Ritenuto che la scelta della p.a. di non attribuire alcun punteggio per il secondo quesito in commento non pare essere affetta, ad un esame sommario tipico dell'odierna fase processuale, da profili di illegittimità, atteso che la ricorrente, come emerge per tabulas dalla sua prova scritta, non ha fornito alcuna delle due risposte ritenute corrette dalla p.a., avendo selezionato una terza opzione (le risposte ritenute corrette al quesito sulla composizione “di un indirizzo IP” sono tate “4 byte” e “16 byte”, mentre la risposta della ricorrente è stata “8 byte”).*

Non pare corretta tale valutazione.

Con la motivazione resa **il Giudice amministrativo ha errato nel non ritenere sussistere, nel ricorso sottoposto al suo esame, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* né ha considerato la ragione sottesa all'errore di calcolo del punteggio della prova scritta.**

Invero, i presupposti del giudizio cautelare esistono in entrambi. Valgono a riguardo le seguenti considerazioni.

Sul *fumus boni iuris*. Poiché si rende necessario valutare il *fumus boni iuris* alla luce di quanto articolato con il ricorso di primo grado, a tal proposito, di seguito, si esporranno, sommariamente, anche le censure già avanzate con il ricorso.

A. Il TAR Lazio nell'Ordinanza impugnata non valuta preliminarmente un imprescindibile profilo. Erra, infatti, nel non considerare che la p.a., ovvero il Ministero dell'Istruzione, aveva già da sè riconosciuto con nota Ministeriale n. 22209 dell'08.06.2022, allegata in atti, **l'erronea formulazione delle domande n. 24 e n. 29** del Questionario nazionale, da parte della Commissione Nazionale.

Già l'errata formulazione dei quesiti avrebbe dovuto comportare l'assegnazione di n. 4 punti, 2 punti per ogni quesito errato.

Pertanto, se lo stesso Presidente della Commissione Nazionale ha riconosciuto l'errata formulazione dei due quesiti (n. 24 e n. 29) menzionati, non è dato capire in base a quale criterio siano stati riconosciuti, in autotutela, solo 2,00 punti a fronte dei 4,00 che spettavano al sig. Iadanza nella fase di ricalcolo del punteggio.

A tanto aggiungasi che il provvedimento di ricalcolo nulla dice in merito a quale sia la domanda rettificata, delle due formulate erroneamente dal Ministero, e al criterio utilizzato nella rettifica del punteggio. Nello specifico si comunica che *“a causa della*

presenza di errori nelle domande a risposta multipla n. 24 e n. 29 classe di concorso B015, il Ministero ha provveduto tramite il gestore delle prove scritte al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse e che il punteggio spettante alla S.V. nella prova scritta è stato rideterminato da 66 a 68 punti” (doc. all. n.1).

B. Erra inoltre l’Ordinanza impugnata laddove in relazione al secondo dei quesiti errati non considera che, trattandosi di questionario a risposta multipla, una e una sola doveva essere la risposta corretta. La domanda che preveda più di una possibilità di risposta è da ritenersi illegittima ed errata.

In base a quanto statuito nel Decreto Dipartimentale n. 23/2022, i quesiti relativi alla prova scritta sono predisposti, a livello nazionale, dal Ministero, che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata anche di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta (articolo 7, primo comma, del D.M. n.326/2021).

Ciascun quesito “consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta” e il quesito a risposta multipla deve essere formato in modo non ambiguo o, comunque, non suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

Ebbene, nella prova scritta relativa al concorso de quo, i criteri innanzi detti non sono stati osservati. Invero, nei 50 quesiti somministrati nella prova scritta sono stati riscontrati quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà erano errate o opinabili, ovvero di quesiti che ammettono più risposte esatte.

Il primo e più importante motivo di impugnazione del provvedimento che nega l’accesso del ricorrente alla prova orale riguarda, dunque, la somministrazione di una prova scritta contenente un quesito sbagliato tale da falsarne il risultato finale; più precisamente, l’art.3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022, relativo al Bando concorsuale prevede che “...la prova scritta, computer-based ... consiste nella somministrazione di 50 quesiti ... Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta ... La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”. In altri termini la prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (4 risposte) delle quali una e una sola risposta esatta; dunque, quesiti chiari, anche di non semplice soluzione, però formulati in maniera corretta tali da non prestarsi a facili equivoci e/o fraintendimenti corredate da risposte univoche (delle quali solo una è esatta), vale a dire 3 sbagliate e solo una corretta. La risposta era fornita da ciascun candidato mediante apposizione di una “crocetta” sulla risposta ritenuta corretta. La prova scritta assegnava un punteggio di 2 punti per ciascuna risposta esatta e 0 punti per ogni risposta sbagliata o non data.

Il quesito in questione era pertanto errato "a monte", in quanto prevedeva più di una risposta esatta.

C. Il principio di pari trattamento del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, **impone che, nei concorsi articolati su quesiti a risposta multipla, non è prevista alcuna discrezionalità sulla valutazione delle risposte date alle singole domande;** la Pubblica Amministrazione deve prevedere, con certezza, **una sola risposta univocamente esatta**, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione discriminatoria dei candidati: sul punto, per tutte Tar Campania, Sentenza n. 4901/2017.

È compito imprescindibile della Commissione Nazionale predisporre quesiti corretti e di eguale portata degli indici di difficoltà per non minare i principi basilari di qualsivoglia competizione concorsuale tesi a favorire la scelta dei migliori (principio meritocratico) e ad assicurare un astratto uguale trattamento dei candidati (par condicio). Ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).

La somministrazione di un quesito errato condiziona in maniera irreparabile la prova del candidato, che subisce gli effetti negativi della impossibilità di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti, pregiudicando la possibilità di avere n. 2 punti che nella competizione in argomento potrebbero potuto fare la differenza.

Come puntualmente è stato precisato dalla giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura concorsuale incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, mal formulati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possono conoscere preventivamente la risposta.

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, solo in quelle circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati possono conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, *idem*, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652). Viceversa, l'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio. È infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute.

Peraltro, la Giurisprudenza Amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe. In tal senso, TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021, laddove afferma: *“Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)”* e *“Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)”*. Tutto ciò non comporta il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l’eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, **doendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta**» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043; nello stesso senso, TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021, Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, è stato lo stesso Tribunale Amministrativo Lazio, Roma, sez. III, che ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l’erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *“il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall’art. 97 Cost., favorendo coloro che non*

abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 05.02.20, n. 560).

Nell'Ordinanza resa, il Tar Lazio ha completamente disatteso il principio innanzi indicato, che pure lo stesso Collegio aveva statuito in caso analogo. *Se vi è ambiguità e incertezza, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato*” (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

Ebbene, il ricorrente aveva censurato l'esito della prova scritta concorsuale, lamentando la violazione della citata normativa.

In modo fuorviante, invece, l'Ordinanza appellata vorrebbe far desumere che la mancata attribuzione del punteggio corretto da parte della p.a., tale da consentire al ricorrente di essere idoneo all'ammissione alla successiva prova orale/pratica fosse conseguenza del non aver *fornito* (da parte del ricorrente) quanto al secondo quesito, *“alcuna delle due risposte ritenute corrette dalla p.a.”*.

Niente di più illegittimo ed errato.

Per le ragioni innanzi indicate la corretta formulazione della domanda prevedeva, come statuito nel bando concorsuale, che una sola risposta fosse corretta, cosicché in caso contrario, la domanda era da ritenersi errata nella formulazione con conseguente assegnazione di n. 2 punti al concorrente; né l'errata formulazione della domanda può essere superata dalla successiva valutazione della p.a., che dopo l'espletamento della procedura concorsuale, ravvedendosi dell'errore nella formulazione del quesito, ha ritenuto che lo stesso sia suscettibile di una duplice risposta, in quanto, per le motivazioni innanzi indicate, nei quesiti a risposta multipla una deve essere la risposta esatta, in caso contrario la domanda è da ritenersi errata.

Ragionare diversamente significherebbe ammettere una disparità di trattamento fra i concorrenti.

La possibilità di dare una duplice risposta rende, quindi, la domanda assolutamente inattendibile, giacché la priva di quella necessaria valenza scientifica che deve caratterizzare la prova.

L'errore commesso dai compilatori del test per l'ammissione al concorso B015, rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione dell'attuale appellante, che non ha avuto la possibilità di essere ricompreso nel novero degli ammessi alla prova pratica e orale.

II. ERRORI IN IUDICANDO DELL'ORDINANZA RESA SOTTO ALTRO PROFILO.

È palese, altresì l'errore in cui è incorso il Tribunale Amministrativo, ritenendo del pari in modo errato che, in sede di autotutela, la p.a avesse comunque ricalcolato il punteggio all'attuale appellante, da 66,00 a 68,00 e determinato il ricalcolo "*dall'aver rettificato il punteggio quanto al primo quesito perché esso stesso errato, e per aver risposto il ricorrente quanto al secondo quesito in modo errato, non avendo fornito alcuna delle risposte esatte*".

Di tutta evidenza è l'errata statuizione dei due punti assegnati in sede di ricalcolo, dal momento che l'errore riguarda la formulazione di entrambi i quesiti: il primo è errato perché nessuna delle quattro risposte era corretta e il secondo è errato perché contemplava più di una risposta esatta.

E quindi, se per il primo quesito sono stati assegnati n. 2 punti, allo stesso modo, al secondo quesito dovevano essere assegnati ulteriori n. 2 punti in quanto errato perché contemplava (come da successiva nota ministeriale) due risposte esatte in luogo dell'unica possibile.

Il TAR, invece, non ha minimamente fatto cenno alla circostanza dell'errore nella formulazione dei quesiti (n. 24 e n. 29) riconosciuta già dal Ministero con nota n. 22209 dell'8.06.2022, circostanza che avrebbe comportato l'assegnazione di n. 4 punti per i due quesiti errati.

Invece, il Ministero in palese violazione dell'art 97 della Costituzione ovvero del principio di imparzialità e corretto andamento della pubblica amministrazione oltre che in palese violazione degli artt. 3, 4, 10 della L. 241/90 ha proceduto nel ricalcolo del punteggio della prova scritta del ricorrente e conseguente attribuzione di soli n. 2 punti, nonostante l'errore nella formulazione di due domande, senza che il ricorrente fosse nemmeno posto in grado di conoscere quali fossero le domande n. 24 e n. 29 ovvero a quali domande corrispondessero nel suo questionario e le modalità di assegnazione dei soli n. 2 punti.

La discrezionalità dunque, nel caso odierno, è stata male esercitata, giacché mancano gli elementi necessari per una decisione consapevole con conseguente illegittimità del provvedimento di ricalcolo del punteggio per come innanzi evidenziato.

Né è valso il riconoscimento dell'aver errato nella formulazione delle due innanzi richiamate domande dal momento che non è seguito, conseguenzialmente, l'esatta assegnazione del punteggio.

Al ricorrente, attuale appellante, non sono state riconosciute tutte quelle garanzie di imparzialità previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 dettate in tema di "Reclutamento del personale": l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, dei riferimenti vincolanti sovranazionali (capo III della cosiddetta "Carta di Nizza", in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015).

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il sig. Iadanza che ha, dunque, il pieno diritto ad essere inserito tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta. Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni fino alla sua giustificazione sui principi generali dell'ordinamento e in particolare su quello di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. tale da giustificare anche la pretesa risarcitoria quale lesione di vero diritto soggettivo anche laddove il comportamento dell'Amministrazione fosse stato "aprovvvedimentale" (Cass., Sezioni Unite, Ordinanza, 28 aprile 2020, n. 8236).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Il ricorrente, attuale appellante, confidava nel superamento del concorso in oggetto, in considerazione delle sue professionalità e conoscenze e soprattutto nell'esatta formulazione delle domande senza possibili equivoci e/o errori.

DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Sulla base di tutto quanto fin qui detto risulta opportuna, oltre che fondata la chiesta istanza cautelare.

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, infatti, oltre al *fumus boni juris*, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che è *in re ipsa*, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale.

La definizione delle operazioni concorsuali, con conclusione dell'iter e successiva pubblicazione delle operazioni di immissione in ruolo e di conferimento di incarichi a tempo determinato dal corrente anno scolastico, pregiudicherebbe in maniera irreversibile il docente.

Non sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati equivarrebbe a vanificare, comunque, l'esito dell'instaurato giudizio. Il sig. Iadanza subirebbe altresì, un pregiudizio grave e irreparabile in conseguenza del fatto che, lo stesso in possesso degli attuali requisiti prescritti (diploma ITP e i 24 CFU) per partecipare al concorso, resterebbe escluso dalla possibilità di partecipare ad ogni successivo concorso per la classe di concorso B015, dal momento che per partecipare alla prossima procedura concorsuale, sono necessari ulteriori e differenti requisiti.

Infatti, a seguito della Riforma Bianchi, sul sistema di reclutamento docenti, di cui alla legge n. 79 del 29 giugno 2022, è stato previsto che i diplomati ITP per accedere alle future procedure concorsuali debbano essere in possesso di un titolo superiore al diploma (laurea triennale) e i 60 CFU, requisiti di cui il ricorrente non è in possesso, con conseguente preclusione di ogni futura partecipazione concorsuale.

La mancata ammissione alle prove orali, anche suppletive, impedirebbe al ricorrente di terminare la procedura concorsuale iniziata conseguendo, nella migliore delle ipotesi, l'immissione in ruolo e nella peggiore, l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui è causa (B015). Si consideri difatti che, in difetto della misura cautelare, i posti messi a concorso sarebbero tutti assegnati non solo a coloro i quali hanno utilmente partecipato al concorso ma anche a coloro i quali vi hanno conseguito l'abilitazione.

Per tali motivi, quindi, stante il grave pregiudizio allegato dal ricorrente, questa difesa chiedeva e chiede con l'istanza cautelare che sia emesso un provvedimento di sospensione degli atti impugnati e che il sig. Iadanza sia ammesso con riserva ad una sessione suppletiva della successiva fase della procedura concorsuale.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l'ammissione con riserva alle successive prove anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture regionali di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni e dunque la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

Senza considerare che sarebbe certamente inverosimile un annullamento del concorso, vista la moltitudine di soggetti coinvolti.

Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" alla partecipazione alle prove concorsuali irreparabilmente compromesso, anche la violazione dell'interesse "pubblico-generale" alla copertura dei posti messi a disposizione oltre che ad una corretta procedura concorsuale che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici. Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora il sig. Iadanza, nelle more del giudizio, fosse ammesso sia pure con riserva a sostenere le prove orali, anche suppletive, considerato il presumibile superamento della prova scritta. Senza dimenticare che la scelta di una misura cautelare idonea all'ammissione alla prova orale limiterebbe il contenzioso alla valutazione del quesito contestato, senza compromettere l'esito della intera prova scritta.

Per scrupolo difensivo si rappresenta altresì che anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico è nello stesso interesse dell'Amministrazione non creare situazioni irreversibili. Il supremo Collegio Amministrativo (Adun.Plén., ord. n.2/1999), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

L'Adunanza Plenaria ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale, concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*" di fronte al "*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta al ricorrente di proseguire l'iter concorsuale.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere, in via cautelare, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio e, previa integrale riforma dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione III *bis*, n. 5497 del 2022 oggetto dell'odierno appello:

sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e per gli effetti, ordinare all'Amministrazione resistente di includere il sig. Iadanza Antonio, nella lista degli ammessi a sostenere la prova pratica e orale all'occorrenza disponendo a carico dell'Amministrazione resistente la calendarizzazione di prove suppletive.

Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Si chiede che la segreteria dell'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia trasmettere l'eventuale decisione positiva con la possibile urgenza alla Segreteria della Sezione Terza *bis* del Tar Lazio, affinché venga fissata l'udienza di merito del ricorso R.G. n. 8494/2022.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A. E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

Laddove, l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito ritenesse necessaria la denegata completezza del contraddittorio si formula sin da ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Pertanto, gli indirizzi degli ammessi alle successive prove pratica e orale, quali possibili controinteressati non sono individuabili, dal momento che sul sito <http://www.campania.istruzione.it/allegati/2022/B015%20calendario%20prova%20orale%20e%20pratica.pdf> vi è la sola indicazione dei nominativi dei medesimi, ma senza individuazione dell'indirizzo di residenza, al fine della notificazione del ricorso, almeno, ad uno di essi (**doc. all. n. 6**).

Pertanto, laddove l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito dovesse ritenere non sufficiente la notifica per come già effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. e 151 c.p.c., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per l'elevato numero dei partecipanti al concorso in questione (gli ammessi alla prova pratica/orale), si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito "web" istituzionale delle Amministrazioni coinvolte (Ministero Istruzione e USR Campania).

In via istruttoria, si allega:

- Ordinanza appellata n. 5497/2022, TAR Lazio, Sezione III bis estratta dal fascicolo telematico di primo grado;

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito voglia acquisire il fascicolo del primo grado presso Tar Lazio con tutti i documenti in esso contenuti.

Documenti prodotti avanti al TAR LAZIO:

1. comunicazione email del 07.07.2022 con allegato provvedimento di ricalcolo del punteggio;
2. prova scritta del ricorrente;
3. D.D. n. 499 del 21.04.2020 – bando di concorso;
4. D.D. n. 23 del 05.01.2022;
5. Nota Ministero Istruzione n. 22209 dell'8.06.2022;
6. elenco ammessi alla prova pratica/orale;
7. D. M. n. 326 del 09.11.2021;
8. O. M. n. 187 del 21.06.2021;
9. D.D. n. 649 del 03.06.2020;
10. D. D. n. 749 dell'1.07.2020;
11. pec del 04.07.2022;
12. reclamo del 08.07.2022.

Si dichiara che la controversia in materia lavoro – Pubblico impiego è di valore indeterminato

Contributo unificato: non dovuto perché trattasi di appello cautelare.

Salvezze tutte.

Grottaminarda/Roma, 15 ottobre 2022

Avv. Antonella Losanno

Procura


Avv. Antonella Losanno

Antonio Iadanza nato a Benevento, il 22.08.1979 e residente in Paduli (BN) alla via Messano, C.f. DNZNTN79M22A783K

Vi nomina proprio difensore e procuratore nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato – Roma, relativo all'appello cautelare avverso l'Ordinanza n. 5497/2022 del TAR Lazio sez. III bis nonché per ogni sua fase e grado, anche esecutiva, conferendoVi l'incarico di difendermi, con ogni più ampia facoltà, compresa quella di sottoscrivere gli atti necessari, chiamare terzi in causa, incassare, quietanzare, transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, proporre impugnazioni, eleggere domicilio, nominare, farsi sostituire e revocare altri procuratori.


Eleggo domicilio fisicamente nello studio dell'Avv. Antonella Losanno, in Grottaminarda alla via Pietro Nenni, 35 e telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata antonella.losanno@ordineavvocatiarianoalpino.org.

Dichiaro inoltre, di essere stato edotto ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) della circostanza che i propri dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico ed, a tal fine, presto il mio assenso al loro trattamento. Prendo atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.



La sottoscrizione è autentica.

Avv. Antonella Losanno



ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, CAD, io sottoscritto avvocato Antonella Losanno in qualità di difensore del Sig. Iadanza Antonio, dichiaro e attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Grottaminarda, 30 ottobre 2022



Firmato digitalmente da:

LOSANNO ANTONELLA

Firmato il 31/10/2022 22:05

Seriale Certificato: 18874282

Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023

InfoCert Firma Qualificata 2